



Associazione Nazionale Polizia di Stato
Sezione «Morello Alcamo e Domenico Prospero» di Brescia

Congedo per cure per gli invalidi



ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO

Sezione «Morello Alcamo e Domenico Prospero»
c/o Questura di Brescia – Via Botticelli 4 – 030/3744788
info@anpsbrescia.it – www.anpsbrescia.it

NORMATIVA

L'articolo 7, comma 1 del Decreto Legislativo n.119 del 18 luglio 2011 prevede che:

“Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.”



ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO

Sezione «Morello Alcamo e Domenico Prospero»
c/o Questura di Brescia – Via Botticelli 4 – 030/3744788
info@anpsbrescia.it – www.anpsbrescia.it

Il suddetto decreto legislativo è entrato **in vigore l'11 agosto 2011**. Dalla medesima data sono abrogate le precedenti disposizioni che disciplinavano il “Congedo per cure”, contenute:

- nell'articolo 26 della Legge n.118/1971
- nell'articolo 10 del Decreto Legislativo n.509/1988



ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO

Sezione «Morello Alcamo e Domenico Prospero»
c/o Questura di Brescia – Via Botticelli 4 – 030/3744788
info@anpsbrescia.it – www.anpsbrescia.it

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono usufruire, **ogni anno**, di un **congedo straordinario non superiore ai 30 giorni** (anche frazionati), i **lavoratori mutilati o invalidi civili** ai quali sia stata riconosciuta una riduzione dell'attitudine lavorativa superiore al 50%.

Ai sensi dell'articolo 2 della Legge n.118 del 30 marzo 1971:

“(...) si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie, di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere compiti e le funzioni proprie della loro età”.

Il periodo di congedo è concesso per le cure connesse **all'infermità invalidante** riconosciuta.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO

Sezione «Morello Alcamo e Domenico Prospero»

c/o Questura di Brescia – Via Botticelli 4 – 030/3744788

info@anpsbrescia.it – www.anpsbrescia.it

DOCUMENTAZIONE

Il congedo è concesso al lavoratore previa presentazione:

- di **apposita domanda** da parte dell'interessato,
- accompagnata dalla **richiesta del medico convenzionato** con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la **necessità della cura in relazione all'infermità**.

Per il godimento del congedo, dunque, il **diritto del lavoratore** si perfeziona solo al verificarsi delle **seguenti condizioni**:

- mutilazione o invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%;
- autorizzazione della struttura pubblica competente (medico provinciale);
- connessione della cura con l'invalidità riscontrata.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO

Sezione «Morello Alcamo e Domenico Prospero»
c/o Questura di Brescia – Via Botticelli 4 – 030/3744788
info@anpsbrescia.it – www.anpsbrescia.it

Oggetto: Richiesta di congedo per cure

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____, chiede di poter usufruire, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del
D.Lgs n. 119/2011, di un periodo di congedo dal _____ al _____ per l'esecuzione di
cure connesse con lo stato d'infermità.

A tal fine si allega documentazione prodotta dall'Autorità sanitaria competente.

Cordiali saluti

Data _____

(firma del/la lavoratore/trice)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO

Sezione «Morello Alcamo e Domenico Prospero»
c/o Questura di Brescia – Via Botticelli 4 – 030/3744788
info@anpsbrescia.it – www.anpsbrescia.it

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il periodo di congedo:

- è **interamente retribuito dal datore di lavoro**, con il trattamento previsto per le **assenze di malattia** dal CCNL applicato al rapporto di lavoro,
- **non rientra nel periodo di comportamento** previsto dal CCNL applicato e, pertanto, non può essere causa di superamento dello stesso determinando il licenziamento del lavoratore.

Benché il congedo sia equiparato, dal punto di vista economico, alle assenze per malattia **non è previsto** alcun intervento previdenziale a carico dell'INPS.

Infatti, come precisato dal Ministero del Lavoro in risposta all'**Interpello n.10 dell'8 marzo 2013**, il recepimento, da parte del D.Lgs n. 119/2011, dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'indennità per congedo per cure degli invalidi va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia, fa riferimento alle **sole modalità di calcolo** dell'indennità, la quale è **sostenuta esclusivamente dal datore di lavoro e non dall'INPS**.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO

Sezione «Morello Alcamo e Domenico Prospero»

c/o Questura di Brescia – Via Botticelli 4 – 030/3744788

info@anpsbrescia.it – www.anpsbrescia.it

Il collegamento con il trattamento di malattia va pertanto limitato al solo “meccanismo” di calcolo dell'indennità, che rimane in ogni caso a carico del datore di lavoro.

A conferma di tale interpretazione, si ricorda che l'art. 23 della Legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro), che ha delegato il Governo ad emanare il D.Lgs. n. 119/2011, aveva espresso l'esigenza di non gravare di ulteriori oneri il bilancio pubblico.

Preme evidenziare, infine, che il Ministero del Lavoro, in risposta al citato interpello, ha inoltre precisato che la fruizione frazionata del congedo può essere intesa, ai fini della corretta determinazione del relativo trattamento economico, come un solo episodio morboso di carattere continuativo, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta



ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO

Sezione «Morello Alcamo e Domenico Prospero»

c/o Questura di Brescia – Via Botticelli 4 – 030/3744788

info@anspbrescia.it – www.anspbrescia.it

Congedo straordinario per mutilati o invalidi civili (Riduzione >50%)

- 30 giorni all'anno (anche frazionati)
- Retribuiti dal datore di lavoro secondo le regole della malattia (non rientra nel computo)

Si fa presente, da ultimo, che a differenza delle assenze per malattia **il datore di lavoro non può chiedere l'accertamento mediante visita di controllo**, ma il lavoratore, ultimate le cure, è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle stesse o ai trattamenti terapeutici continuativi. A giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche un'attestazione cumulativa.

Grazie per la visione!